



# COMUNE DI FERENTINO

*Medaglia D'Oro al Merito Civile*

Ord. N. 18 - Prot. N. 20668 del 17.09.2018

**OGGETTO: ORDINANZA SINDACALE DI LIMITAZIONE DEGLI ORARI DELLE ATTIVITÀ DI VENDITA E SOMMINISTRAZIONE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE FERENTINO E'**

## IL SINDACO

**PREMESSO** che:

- quest'anno la tradizionale manifestazione di *Ferentino* è organizzata dall'amministrazione comunale ricade nei giorni 20-21-22-23 settembre 2018
- per la citata manifestazione la città accoglierà numerosi turisti e residenti;
- nell'ambito delle politiche di animazione nel territorio del Comune di Ferentino, trovano spazio le iniziative promosse dall'imprenditoria privata consistenti nella somministrazione di alimenti e bevande e svolgimento di attività d'intrattenimento occasionale;
- tali iniziative, nel periodo interessato dalla sopra indicata manifestazione, prevedono la frequentazione di una moltitudine di persone che stazionano e si muovono procurando talvolta, come accertato, disagio ai cittadini del luogo e ai passanti, attraverso l'assunzione di bevande di ogni tipo contenute in bottiglie e bicchieri di vetro o plastica, poi dispersi o abbandonati sulla pubblica via, in aree di uso pubblico, in zone private aperte al pubblico e in parchi e aiuole;

**CONSIDERATO** che, in particolare, l'area urbana identificata in **Piazzale Collepero, Via G. Marconi, Via XX Settembre, Piazza Martino Filetico, Piazza Matteotti, Via Roma, Via Dionigi, Via Consolare, Porta S. Agata, via Antiche Terme, Via Sabina, via S. Agata, Zona Santa Lucia**, situata nel cuore del centro storico della città, richiamerà un ingente flusso di persone, soprattutto in orario serale e notturno, anche alla luce della concentrazione di esercizi commerciali che, per le caratteristiche di gestione e di generi posti in vendita, ne costituiscono centri di aggregazione, e di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;

**CONSIDERATO** che la presenza di bottiglie e contenitori in vetro costituisce un elemento di potenziale pericolo per la pubblica sicurezza, se utilizzati come strumenti impropri per danneggiare o offendere, e per i passanti, qualora abbandonati e ridotti in frantumi;

**VALUTATO** che sia appropriato consolidare le misure di sicurezza da adottare ad opera degli organizzatori circa i criteri Safety e Security, prescrivendo anche ai pubblici esercizi collocati nell'area di svolgimento della festa indicazioni di sicurezza atte a tutelare i partecipanti e i cittadini;

**RITENUTO** opportuno in particolare, per prevenire atti che possano arrecare danni oltre che al decoro urbano, anche a cose e persone, vietare l'uso di bottiglie, bicchieri o contenitori in vetro per asportare bevande di qualunque natura dai locali di somministrazione di alimenti e bevande;

**RITENUTO** che, in occasione della consolidata manifestazione sopra indicata, sia necessario prevenire in ogni modo il verificarsi di fenomeni d'insicurezza e degrado;

**RITENUTO** dover adottare la presente ordinanza, quale misura di prevenzione per la pubblica e privata incolumità;

**VISTI** gli artt. 50, e in particolare i commi 5 e 7, del D.Lgs 18 agosto 2000, n.267, così come modificati dall'art. 8, comma 1 lett a) D.L.14/2017 decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, coordinato con la legge di conversione 18 aprile 2017, n. 48, recante: «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città.», nonché l'art.54 del D.Lgs. n. 267/2000;

**Visto** il Testo Unico leggi di pubblica sicurezza approvato con RD 18.06.1931, n.773 con particolare riferimento all'art.9;

**Visto** l'art.7- bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, che stabilisce le sanzioni per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti e delle ordinanze;



# COMUNE DI FERENTINO

*Medaglia D'Oro al Merito Civile*

## ORDINA

**nel periodo compreso tra il 20/09/2018 ed il 23/09/2018**, per i motivi espressi in premessa e qui richiamati quale parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, fermo restando il divieto di somministrazione di bevande alcoliche ai **minori di anni sedici** nei pubblici esercizi, già previsto e punito dall'art.689 del Codice Penale, quanto di seguito elencato:

**1.** E' vietata, **in tutto il territorio comunale**, la vendita e la somministrazione da parte dei pubblici esercizi, degli esercizi commerciali su aree pubbliche, di bevande alcoliche o superalcoliche in qualsiasi contenitore:

- **dalle ore 00:30 alle ore 06.00 di ven. 21 settembre** (ovvero per la serata del 20.09)
- **dalle ore 01:00 alle ore 06.00 di sab. 22 settembre** (ovvero per la serata del 21.09)
- **dalle ore 01.00 alle ore 06.00 di dom.23 settembre** (ovvero per la serata del 22.09)
- **dalle ore 00.30 alle ore 06.00 di lun. 24 settembre** (ovvero per la serata del 23.09)

**2.** E' vietato comunque

- a) **dalle ore 19:00 di gio. 20.09 alle ore 06.00 di ven. 21.09**
- b) **dalle ore 19.00 di ven. 21.09 alle ore 06.00 di sab. 22.09**
- c) **dalle ore 19.00 di sab. 22.09 alla ore 06.00 di dom. 23.09**
- d) **dalle ore 14.00 di dom. 23.09 alle ore 06.00 di lun. 24.09**

**nell'area urbana** di cui alle manifestazioni indicate in premessa, (**Piazzale Collepero, Via G. Marconi, Via XX Settembre, Piazza Martino Filetico, Piazza Matteotti, Via Roma, Via Dionigi, Via Consolare, Porta S. Agata, via Antiche Terme, Via Sabina, via S. Agata, Zona Santa Lucia**), il consumo di tutte le bevande, contenute in recipienti di vetro e lattine, nelle aree pubbliche esterne, al di fuori dei locali e delle aree dei pubblici esercizi.

**3.** Gli alcolici e le altre bevande dovranno essere somministrate **esclusivamente in bicchieri di plastica** e le bottiglie e/o le lattine dovranno essere trattenute dall'operatore commerciale in appositi contenitori non accessibili al pubblico.

Le violazioni alla presente ordinanza, fatte salve le sanzioni, anche penali, previste dalla normativa statale e/o regionale, saranno punite con una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00, ai sensi dell'art.7 bis del D. Lgs. 267/2000.

Se la violazione degli obblighi e divieti previsti nella presente ordinanza è reiterata sarà disposta la sospensione dell'attività per un periodo non inferiore a 3 giorni nel rispetto della vigente normativa di settore.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di fare osservare quanto ordinato.

All'atto della contestazione i trasgressori sono tenuti a cessare il comportamento vietato. L'inosservanza dell'ordine verrà perseguita a norma dell'art. 650 C.P.

## DISPONE

che il presente provvedimento venga reso noto a tutta la cittadinanza tramite pubblici avvisi e con l'affissione sul sito Istituzionale del Comune di Ferentino e che sia subito trasmesso al Prefetto di Frosinone, al Comando di Polizia Locale di Ferentino, al Comando dei Carabinieri di Ferentino, al Servizio A.S.L., nonché agli operatori commerciali assegnatari di posteggio che effettuano la vendita e somministrazione di bevande alcoliche e non.

## AVVERTE

La presente ordinanza viene trasmessa alla Questura di Frosinone, al Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Frosinone, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Frosinone per gli aspetti di specifica competenza. Viene inoltre trasmessa al prefetto della Provincia di Frosinone per l'adozione delle misure ritenute necessarie per il concorso delle Forze di Polizia al fine di assicurare l'attuazione della presente ordinanza.

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 giorni dalla notifica, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notifica.

Tutte le forze di Polizia presenti sul territorio vigileranno sul rispetto e l'osservanza del presente provvedimento

Ferentino, 17/09/2018

 **IL SINDACO**  
*Antonio Pompeo*